



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N.332 DEL 28 marzo 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Centrobus S.p.a./Comune di Olevano sul Tusciano. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisto di uno scuolabus. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 75.000,00 euro.

PREC. 34/18/F

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 61794 del 3 maggio 2017 con cui la società Centrobus s.p.a. chiedeva se fosse legittima, ai sensi dell'art. 170 comma 2 D.lgs. 50/2016, la previsione dell'avviso pubblico per indagine di mercato che richiedeva un veicolo *"omologato per il trasporto di persone sin dall'origine, con carrozzeria originale, non derivato dalla trasformazione di altro automezzo"* e specificava in dettaglio caratteristiche e dimensioni in modo da individuare in modo univoco un solo tipo di veicolo; chiedeva inoltre se fosse possibile individuare requisiti tecnici tanto dettagliati come quelli riscontrati negli atti di gara senza fornire giustificazione logica e/o economica adeguata;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 26 gennaio 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che la stazione appaltante ha risposto alle contestazioni dell'impresa, che invocava l'annullamento della procedura di gara, adducendo ragioni di rischio per la sicurezza a sostegno della propria scelta di porre come condizione inderogabile la possibilità di fornire veicoli dotati dei requisiti richiesti;

RILEVATO che l'istante non ha partecipato alla gara, ma ciò non osta alla presentazione della richiesta di parere in quanto il quesito verte sulla legittimità di un requisito limitativo della partecipazione;

RILEVATO che la stazione appaltante nelle proprie memorie afferma di aver richiesto inderogabilmente i requisiti contestati in virtù dell'esperienza pregressa con veicoli assemblati e non destinati sin dall'origine all'uso, peculiarità che avrebbe comportato frequenti interventi di riparazione da cui deriverebbe un eccessivo dispendio economico e ragioni di pericolosità per l'utenza;

RILEVATO che il Comune inoltre afferma di aver stabilito particolari dimensioni dell'automezzo, in funzione del trasporto cui sarà destinato, in favore di bambini tra i quali uno che necessiterebbe di uno spazio adeguato per muoversi;

RILEVATO che l'istante fa notare che il mercato degli scuolabus è in larga parte costituito da allestitori che assemblano su telai costruiti da altro produttore e tale circostanza non sembra influire sulla qualità del veicolo in termini di sicurezza e solidità;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che a norma dell'art. 68 D.lgs.50/2016: *“Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza”*.

CONSIDERATO che l'art.170 D.lgs. 50/2016 prevede che: *“I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso”*;

CONSIDERATO che: *“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali”*;

CONSIDERATO che, come osserva l'istante, gli scuolabus devono rispettare le condizioni di sicurezza previste dalla Legge e per questo sono soggetti all'omologazione di cui all'art. 75 comma 4 C.d.S., effettuata dal Ministero dei Trasporti a mezzo dei propri funzionari, per tutti i veicoli non omologati in serie in quanto dotati di carrozzeria realizzata da un produttore diverso dal produttore del telaio; inoltre tali veicoli sono soggetti a revisione periodica da parte della Motorizzazione civile (art. 75 comma 2);

CONSIDERATO che l'art. 71 comma 7 C.d.S. prevede che, in caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito il telaio, ciascun costruttore rilasci certificati di origine e conformità nel rispetto di criteri e modalità operative, stabilite con decreto, dal Ministero dei Trasporti e della navigazione;

RITENUTO che tale plurima assunzione di responsabilità può risultare anche più qualificata garanzia di sicurezza del veicolo da parte del committente della fornitura;

CONSIDERATO che, alla luce di tale normativa, richiedere come condizione essenziale e inderogabile un unico fornitore del telaio e degli allestimenti appare quindi una pretesa ingiustificata e restrittiva della partecipazione;

CONSIDERATO che, come sostenuto dall'istante, la scelta di richiedere maggiore spazio per un disabili potrebbe giustificare un'indicazione relativa alle dimensioni dello spazio occupato dal sedile che sarà utilizzato dai passeggeri, al contrario, la lunghezza complessiva del veicolo potrebbe essere determinata anche da un maggiore spazio per il guidatore o, ancora più probabilmente, per il cofano e il vano motore del veicolo;

RITENUTO che, nel caso di specie, il bando avrebbe dovuto lasciare la possibilità di fornire veicoli assemblati con pezzi di più costruttori e supportare l'indicazione dettagliata dei requisiti richiesti, con motivazione adeguata, evidenziando la stretta correlazione logica tra gli stessi e le esigenze da soddisfare nel caso specifico;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2018

Il Segretario Maria Esposito